

STATUTO

CROCE NOLANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CIMITILE NA VIA SAN FRANCESCO,
PARCO LENZI SNC

Numero REA: NA - 987011

Codice fiscale: 08812851213

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO PRIMO) E' costituita con sede in Cimitile la società cooperativa sociale denominata "CROCE NOLANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

La Cooperativa potrà istituire, nei modi previsti dalla legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO SECONDO) La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO TERZO) La società cooperativa non ha scopo di lucro nè di speculazione privata; è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2513, 2514, 2515 codice civile, operando prevalentemente con i propri soci, e si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con persone non socie.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo ed all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

ARTICOLO QUARTO) La Cooperativa intende svolgere le attività previste dall'articolo 1 comma 1 lettera a) della legge 381/91 consistenti nella gestione dei servizi nel comparto socio-sanitario-assistenziale ed educativo, avvalendosi anche di professionisti soci ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge in appresso indicati:

- attività nel campo dei servizi socio-sanitari-assistenziali, educativi e di istruzione ed, in particolare, a favore di minori, portatori di handicap, anziani, tossicomani, portatori di devianze sociali e nuove forme emergenti di bisogni e povertà;
- gestione di centri sociali per la promozione, l'animazione sociale e culturale del territorio e l'impegno educativo e di promozione di una cultura solidale tramite la valorizzazione delle persone, delle responsabilità a vari livelli e la tutela dei diritti civili;
- gestione di centri di riabilitazione per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e per portatori di handicap;
- gestione di centri socio-riabilitativi, educativi ed occupazionali, servizi di aiuto personale ed interventi mirati verso le persone con handicap in situazioni di gravità che valorizzano le abilità di ogni persona ed agiscono sulla globalità delle situazioni di handicap;
- gestione di palestre, piscine, maneggi, campi sportivi, case di soggiorno marine e montane,

campeggi, ostelli, parchi Robinson e ludoteche, anche a scopo terapeutico;

- gestione di strutture sociali, di incontro, scolastiche, parascolastiche e servizi ausiliari di collegamento;

- gestione di case di riposo, servizi aperti, residenziali e domiciliari per anziani, asili infantili ed asili nido, centri di accoglienza, case protette, case albergo, case famiglia, consultori, dormitori, mense e lavanderie;

- servizio di ambulanze, di telesoccorso, di telefono amico e di comunicazione tramite sistemi informatizzati e quanto previsto dalle moderne tecnologie dell'informazione;

- gestione di iniziative finalizzate a lottare le varie forme di povertà compresa la gestione delle attività del banco alimentare ed altre forme affini di solidarietà;

- servizio di segretariato sociale;

- assistenza agli immigrati ed agli emarginati secondo le disposizioni di legge in materia;

- servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale di minori ed adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a pene alternative;

- noleggio di autobus con conducente per le attività di cui innanzi.

La società può, inoltre, compiere tutte le operazioni utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Può pertanto comprare, vendere, locare mobili ed immobili, sottoscrivere mutui e finanziamenti, concedendo le garanzie richieste; può anche assumere sia direttamente che indirettamente partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese svolgenti attività analoghe, affini o connesse alla propria sia in Italia che all'estero, liquidare e cedere partecipazioni.

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione del suo oggetto, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa si propone inoltre lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale attraverso la realizzazione di programmi pluriennali.

ARTICOLO QUINTO) La società cooperativa è regolata dalla disciplina dettata per le società a responsabilità limitata e ne segue le norme in quanto compatibili.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO SESTO) Il numero dei soci è quello previsto dall'articolo 2522 c.c.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere ammessi anche soci finanziatori con i limiti e con le modalità previste dall'articolo 2526 codice civile.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 numero 381 possono entrare a far parte della cooperativa soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

La prestazione dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991,

numero 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono aderire alla cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, numero 381.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

ARTICOLO SETTIMO) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta contenente i requisiti previsti dallo statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui innanzi e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate delibera sulla domanda, ai sensi dell'articolo 2528 codice civile.

ARTICOLO OTTAVO) I soci sono inoltre obbligati:

- a) all'osservanza dello statuto;
- b) a partecipare, se persone fisiche, conferendo il proprio lavoro all'attività dell'impresa sociale a secondo delle necessità della stessa;
- c) a versare l'importo della quota sottoscritta.

I soci sono inoltre tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa in materia vigente al tempo.

TITOLO IV

RECESSO-DECADENZA-ESCLUSIONE-

ARTICOLO NONO) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte.

ARTICOLO DECIMO) Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione e non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

L'organo amministrativo si pronuncia sui motivi che legittimano il recesso, che diviene efficace al momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della relativa domanda.

Il recesso determina l'estinzione dei rapporti mutualistici con decorrenza alla chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è comunicato tre mesi prima, in caso contrario dall'esercizio successivo

ARTICOLO UNDICESIMO) L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

- a) moroso ai sensi dell'articolo 2531 codice civile;
- b) dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o condannato con sentenza che importi interdizione dai pubblici uffici;
- c) gravemente inadempiente in ordine alle obbligazioni derivanti dallo statuto, dal contratto sociale, dal regolamento o rapporto mutualistico, alle deliberazioni legalmente adottate, o alla legge;
- d) che svolga attività in concorrenza o attività contrarie agli interessi sociali;
- e) che abbia perso i requisiti di cui all'articolo sesto;

f) negli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO DODICESIMO) Le deliberazioni in materia di decadenza ed esclusione sono adottate dagli amministratori e devono essere comunicate ai soci esclusi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO TREDICESIMO) In caso di morte di un socio gli eredi possono subentrare nella quota se sono in possesso dei requisiti per l'ammissione. Il subentro diviene efficace dall'iscrizione nel libro dei soci.

ARTICOLO QUATTORDICESIMO) I soci receduti o esclusi e gli eredi dei soci defunti hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate liquidate sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento ha avuto luogo, entro sei mesi dalla relativa approvazione.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO QUINDICESIMO) Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO SEDICESIMO) La partecipazione di ciascun socio non può essere determinata in un ammontare superiore a centomila euro .

ARTICOLO DICIASSETTESIMO) Le quote o azioni detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 2580 codice civile.

ARTICOLO DICIOTTESIMO) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO DICIANNOVESIMO) Gli utili netti annuali di gestione, risultanti dal bilancio, saranno così destinati:

- a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo dodici della legge 16 dicembre 1977, numero 904;
- b) nella misura del 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo cinque del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947, numero 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al ministero del lavoro;
- c) alla distribuzione ai soci dei dividendi in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare i residui attivi, previo accantonamento del prescritto trenta per cento alla riserva legale e fatto salvo quanto indicato nella lettera b), ad eventuali riserve straordinarie indivisibili in conformità all'articolo 12 della legge 904.

L'Assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni in misura proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, oppure mediante l'emissione di strumenti finanziari.

ARTICOLO VENTESIMO) E' fatto divieto di distribuire riserve ai soci durante la vita della società.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO VENTUNESIMO) Sono organi sociali:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo.

ARTICOLO VENTIDUESIMO) L'assemblea dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante raccomandata o con avviso recapitato a mano e debitamente sottoscritto dal socio per ricevuta, contenente l'ordine del giorno, il luogo, (nella sede o altrove purché nella Regione Campania) e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

ARTICOLO VENTITREESIMO) L'assemblea, in ordine a qualsiasi tipo di decisione, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei

presenti.

In seconda convocazione l'assemblea, in ordine a qualsiasi tipo di decisione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

ARTICOLO VENTIQUATTRESIMO) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci cooperatori e finanziatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio. In ogni caso ciascun socio non può rappresentarne più di dieci.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota o delle azioni nominative possedute.

Ogni socio finanziatore può avere più voti fino ad un massimo di cinque, inoltre i voti attribuiti ai soci finanziatori non possono mai superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, ai sensi dell'articolo 2526 comma due codice civile.

ARTICOLO VENTICINQUESIMO) L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

ARTICOLO VENTISEIESIMO) Amministrazione.

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt.2257 e 2258 c.c..

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo dura in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

ARTICOLO VENTISETTESIMO) Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dalla legge e dalle seguenti pattuizioni:

- si compone di un numero variabile, da determinarsi da parte dei soci, da tre a cinque membri;
- si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno due amministratori o dei sindaci. La convocazione deve avvenire per iscritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi in cui sussistano oggettive ragioni di urgenza, con telegramma almeno un giorno prima;
- il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un Presidente ed un segretario;
- le deliberazioni sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono anche essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base di consenso espresso per iscritto. In tal caso dai

documenti sottoscritti dagli amministratori, devono risultare con chiarezza l'argomento e l'oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Tali decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un comitato esecutivo.

ARTICOLO VENTOTTESIMO) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio compete al presidente del Consiglio di Amministrazione o all'amministratore unico e agli amministratori delegati nei limiti delle deleghe ricevute.

Nel caso di nomina di più amministratori, che non costituiscono consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo con cui sono state attribuite in sede di nomina i poteri di amministrazione.

ARTICOLO VENTINOVESIMO) Organo di controllo

L'organo di controllo ed il revisore legale possono esseri nominati facoltativamente.

Ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 2477 cod. civ., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. In tali casi l'organo di controllo esercita, altresì, la revisione legale dei conti, ma è in facoltà dei soci affidare quest'ultima ad un revisore.

All'uopo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e ss. cod. civ.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO TRENTESIMO) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO TRENTUNESIMO) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo undici della legge del 31 gennaio 1992 numero 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO TRENTADUESIMO) Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere in fatto assolutamente osservate.

ARTICOLO TRENTATREESIMO) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Firmato: CRISTIANO GENNARO - LUISA CASTALDO - CRISTIANO ANGELO -
FERNANDO GAETANO - TOMMASO D'AMARO Notaio sigillo

"Esente da bollo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.

22, comma 1, D.lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese".

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Pagani in data 13 dicembre 2017 al numero 11161.